



## **PROPOSTA SUL CONTRIBUTO DEL FOTOVOLTAICO AL TAGLIO DELLA BOLLETTA ELETTRICA**

Nell'ambito di un'azione volta alla riduzione delle bollette elettriche delle PMI, il Governo ha pensato a una misura di spalma-incentivi obbligatoria (riduzione nominale degli incentivi, spalmandoli su 5-7 anni) per impianti fotovoltaici superiori a una determinata potenza.

Scopo dell'iniziativa sembra essere un risparmio annuo di 700 - 900 milioni.

Una simile azione, oltre a presentare gravi difficoltà a livello di percorribilità giuridica, creerebbe potenzialmente le condizioni per:

- un massiccio default tecnico dei progetti finanziati con project financing (la grande maggioranza degli impianti target)
- sofferenze nel settore del credito
- un calo delle entrate fiscali (di almeno 500 milioni di euro) provocato dalla probabile cessazione dell'attività di molte aziende (mancato introiti da IRAP, IRES e IRPEF dei lavoratori dipendenti)
- minare la fiducia nel paese da parte degli investitori istituzionali italiani ed esteri.

### **La nostra proposta**

Il medesimo obiettivo potrebbe essere raggiunto attraverso il seguente meccanismo:

- un'asta (o più aste) per l'assegnazione di risoluzioni anticipate sugli incentivi residui per impianti fotovoltaici;
- il costo relativo alle risoluzioni anticipate coperto da un meccanismo di emissioni obbligazionarie; abbiamo qui assunto che il GSE sia il protagonista dell'operazione.

Il risparmio conseguito (500 - 750 milioni /anno) deriverebbe dalla differenza dei tassi di interesse sull'emissione dei bond e il tasso di sconto medio offerto in asta dai produttori.

Il GSE può infatti vendere un debito ad un costo inferiore (sconto su risoluzioni) a quello a cui lo finanzia (bond). Il rischio regolatorio / country risk, spesso additato come la ragione dei maggiori costi del sistema italia, viene scontato dal sistema e quindi dalle bollette. Anche considerando la restituzione del capitale ai sottoscrittori dei bond, il saldo dell'operazione rimane ampiamente positivo (3,5 miliardi di euro con attualizzazione al 3%).

Sarà necessaria una particolare attenzione nella gestione degli eventuali oneri finanziari che deriveranno dalla chiusura anticipata dei finanziamenti e all'individuazione di meccanismi che garantiscano l'impegno del produttore al mantenimento in esercizio e alla corretta manutenzione

degli impianti oggetto delle risoluzioni (**garanzie/sanzioni legate all'effettivo mantenimento in esercizio degli impianti**).

Per evitare la selezione avversa (gli impianti sotto-performanti sono i più propensi a partecipare), basta prevedere che la risoluzione sia legata agli effettivi dati di produzione degli impianti negli anni precedenti.

Il rischio che gli impianti possano richiedere condizioni troppo favorevoli di risoluzione e che dunque non si generi risparmio, può essere contrastato prevedendo un livello di sconto minimo che sarà necessario offrire in asta

Si può ragionevolmente prevedere un plafond di risorse disponibili per le risoluzioni anticipate di 10 miliardi di euro, da assegnare in un'asta (o più aste) gestita dal GSE nel corso del 2014:

- gli operatori partecipanti all'asta offrono un tasso di sconto al quale sono disposti ad accettare la risoluzione degli incentivi
- gli operatori con i tassi di sconto più alti (che richiedono quindi una risoluzione minore) accedono alla risoluzione anticipata, fino ad esaurimento delle risorse (vedi Figura 1).




Figura 1


Chi non si aggiudica l'asta rimane invece nel Conto Energia.

Il GSE ottiene le risorse necessarie per finanziare le risoluzioni anticipate mediante un'emissione obbligazionaria (ad es. bond a 15 anni con tasso di interesse del 4 - 5%, ma è possibile prevedere anche prodotti con durata e tasso differenziati).

Ipotizzando uno sconto medio del 9% nell'asta per le risoluzioni e un plafond di risorse disponibili pari a 10 miliardi di euro, mediante le risoluzioni anticipate si ottiene una riduzione del costo di incentivazione FV di circa 1,2 miliardi di euro.

Sottraendo il costo connesso agli interessi che il GSE pagherà ai sottoscrittori dei bond (circa 450 milioni anno, nell'ipotesi di tasso di interesse del 4,5%), rimane un saldo netto sulla bolletta pari a circa 750 milioni di euro (Figura 2).

Il saldo rimane positivo anche sotto ipotesi più conservative (tasso di sconto più basso in asta, tasso di interesse GSE più alto, minor plafond di risorse messe a disposizione).



**Figura 2**

**Estendendo la possibilità di risoluzione a tutte le rinnovabili elettriche, si otterrebbe un taglio nella bolletta di almeno un miliardo di euro.**

### **Le ragioni del successo di questa proposta**

I produttori saranno propensi ad accettare una proposta di risoluzione anticipata, perché in tal modo il rischio di futuri interventi regolatori viene completamente eliminato.

Poiché la partecipazione alle aste è volontaria e non c'è lesione del legittimo affidamento e dei diritti acquisiti, non si avranno contenziosi.

Ipotizzando uno sconto medio in asta del 9%, si potrebbero coprire circa 3.500 - 5.000 MW, pari cioè al 20-25% parco FV esistente: si può stimare che per il 35 - 45% riguarderebbe gli impianti di potenza superiore a 200 kW e per quasi il 100% degli impianti sopra 1 MW.

Il rischio che l'asta vada deserta e che pertanto il risparmio resti ipotetico, per i motivi già esposti non appare consistente. Può comunque essere ridotto prevedendo penalità per chi non partecipa (es. spalma-incentivi obbligatorio).



## POSIZIONE SUGLI

**ARTICOLI 24, 25,26 DEL DECRETO-LEGGE 24 GIUGNO 2014, N. 91, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER IL SETTORE AGRICOLO, LA TUTELA AMBIENTALE E L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'EDILIZIA SCOLASTICA E UNIVERSITARIA, IL RILANCIO E LO SVILUPPO DELLE IMPRESE, IL CONTENIMENTO DEI COSTI GRAVANTI SULLE TARIFFE ELETTRICHE, NONCHÉ PER LA DEFINIZIONE IMMEDIATA DI ADEMPIMENTI DERIVANTI DALLA NORMATIVA EUROPEA**



Il **Coordinamento FREE** (*Coordinamento Fonti Rinnovabili ed Efficienza Energetica*) è un'Associazione che raccoglie attualmente, in qualità di Soci, 28 Associazioni in toto o in parte attive in tali settori, oltre ad un ampio ventaglio di Enti e Associazioni che hanno chiesto di aderire come Aderenti' (senza ruoli decisionali) **ed è pertanto la più grande Associazione del settore presente in Italia.** Esso rappresenta infatti il 92% delle entità attive nel settore e, attraverso i propri Soci, circa 4.000 aziende che occupano 150.000 persone.

## Articolo 24

### *Disposizioni in materia di esenzione da corrispettivi e oneri del sistema elettrico per reti interne e sistemi efficienti di produzione e consumo*

La norma introduce retroattivamente penalizzazioni economiche ed è pertanto incostituzionale. Inoltre, si applicano impropriamente oneri per servizi che non vengono utilizzati. In terzo luogo, la retroattività è un segnale pericoloso per il mercato, scoraggiando gli ulteriori investimenti.

Essa prevede infatti per l'energia consumata e non prelevata dalla rete dalle RIU e dai SEU, entrati in esercizio fino al 31 dicembre 2014, un corrispettivo pari al 5% degli importi unitari dovuti a copertura degli oneri generali di sistema, per l'energia effettivamente prelevata dalla rete.

Viceversa, per gli impianti che entreranno in esercizio dopo il 31 dicembre 2014 il balzello si applica esclusivamente ai SEU, cioè di fatto per sistemi alimentati da fonti rinnovabili, dando luogo a una grave discriminazione, che le penalizza ulteriormente.

Il comma 4 dell'art. 24, il quale prevede che la quota del 5% potrà essere aggiornata "al fine di non ridurre l'entità complessiva dei consumi soggetti al pagamento degli oneri", anche se mal formulato, sembra riferirsi solo ai SEU post-2014, cioè penalizzando di nuovo le rinnovabili.

## **Proposte**

1. L'articolo 24 va abrogato
2. In via subordinata:
  - Vanno esentati dall'obbligo gli impianti di piccole dimensioni (fino a 100 kW) per non penalizzare gli impianti domestici e installati presso le piccole imprese
  - Il mancato introito per questa esenzione va compensato aumentando il corrispettivo per gli impianti che utilizzano combustibili fossili e non rientrano fra quelli classificati ad alta efficienza
  - Va eliminata la discriminazione esistente per gli impianti entrati in funzione dopo il 2014
  - Va eliminato il comma 4, che non solo crea incertezza per gli investimenti futuri, compromettendo lo sviluppo del settore delle rinnovabili, ma paradossalmente può penalizzare le rinnovabili qualora gli interventi di efficientamento energetico (previsti dalla Direttiva 27/2012) riducessero la domanda di energia elettrica.

## Articolo 25

### *Modalità di copertura di oneri sostenuti dal Gestore dei Servizi Energetici GSE S.p.A.*

L'articolo introduce in modo ingiustificato e con effetto retroattivo nuovi oneri a carico degli operatori nel settore delle fonti rinnovabili e dell'efficienza energetica.

Anche in questo la proposta è incostituzionale e la sua retroattività è un segnale pericoloso per il mercato, scoraggiando gli ulteriori investimenti.

## **Proposta**

Si propone l'abrogazione dell'Articolo 25.

## Articolo 26


### *Interventi sulle tariffe incentivanti dell'elettricità prodotta da impianti fotovoltaici*

Osserviamo innanzi tutto che, rispetto all'impostazione iniziale del provvedimento, che prevedeva un ampio arco di interventi, ripartendo, se pur in modo non equo, gli oneri fra una vasta platea di destinatari, l'attuale articolato non solo ha ridotto in misura drastica tale platea, ma prevede altresì corrispettivi molto modesti, salvo che per gli impianti fotovoltaici di potenza superiore a 200 kW.

Di fatto, il provvedimento colpisce pertanto quasi esclusivamente il fotovoltaico, peraltro già penalizzato negli ultimi anni da diverse modifiche della normativa pregressa (eliminazione dei prezzi minimi garantiti, introduzione dell'IMU, eliminazione dell'indicizzazione della tariffa Incentivante per gli impianti realizzati col Primo Conto Energia, estensione alle rinnovabili della Robin Hood Tax maggiorata, ecc.). La somma di tali modifiche porterà nel solo 2014 a una riduzione di fatto degli incentivi per oltre 1 miliardo di euro.

Oltre a essere retroattivo, quindi incostituzionale, l'articolo 26 concorre a rafforzare i segnali negativi al mercato, in quanto una misura retroattiva di questa portata comprometterebbe la credibilità del Paese. Quale operatore estero o italiano investirebbe infatti a cuor leggero nella realizzazione di qualsiasi infrastruttura, per la quale fossero previste misure di supporto?

Per di più, il provvedimento avrebbe un effetto discriminatorio all'interno dello stesso settore fotovoltaico, penalizzando maggiormente chi ha investito nel quadro delle misure previste dagli ultimi Conti Energia, come dimostra la figura seguente.



La figura mette in evidenza i problemi nei confronti delle banche, che avevano finanziato l'investimento sulla base di un business plan che prevedeva un IRR del 12,9%. Altrettanto evidenti sono i rischi di default, con le conseguenti ricadute occupazionali, entrambi destinati ad avere effetti fiscali negativi (IRES e IRAP delle aziende, IRPEF dei lavoratori). Oltre tutto molte delle imprese a rischio sono medio-piccole, appartengono cioè alla fascia che il provvedimento vorrebbe favorire.

La decisione di cambiare unilateralmente alcune migliaia di contratti stipulati dalle aziende con il GSE rappresenta un tale vulnus giuridico che la conseguenza prima dell'entrata in vigore dell'articolo 26 sarebbe l'apertura di migliaia di vertenze giudiziarie, il cui esito per lo Stato è tutt'altro che scontato, come dimostrano alcune recenti sentenze in merito ad altri provvedimenti con effetto retroattivo.

Non a caso il comma 7 dell'Articolo 26 prevede in alternativa la riduzione volontaria dell'8% dell'incentivo riconosciuto alla data dell'entrata in vigore del decreto-legge, che peraltro ridurrebbe in misura non trascurabile i ritorni del provvedimento.

## **Proposte**

L'articolo 26 va abrogato.

In alternativa si propongono le misure già avanzate al MiSE, allegate al presente documento, che consentirebbero di raggiungere il medesimo obiettivo attraverso:

- un'asta (o più aste) per l'assegnazione di risoluzione anticipate sugli incentivi residui per impianti fotovoltaici;
- il costo relativo alle risoluzioni anticipate coperto da un meccanismo di emissioni obbligazionarie da parte di un ente/società che non rientra nel perimetro del debito pubblico.